



A.R.S.

Amateur Radio Society Associazione Radiantistica Italiana Sperimentazione e RadioAssistenza

STATUTO NAZIONALE

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1. E' costituita nel rispetto del Codice Civile e della Legge 266/91 e successive modificazioni, **l'Associazione Radiantistica Italiana - Sperimentazione e Radio Assistenza** - di seguito meglio definita con l'acronimo **A.R.S.** o "Associazione".
2. L'A.R.S. è l'Associazione che organizza e tutela l'attività di sperimentazione dei Radio Amatori, Radio Ascoltatori e Amatori della Radio operanti nell'ambito delle comunicazioni radio.
3. L'A.R.S. si ispira ai principi ed ai valori dell'Associazione Radiotecnica Italiana nata nel 1927 e disciolta nel 1977.

ARTICOLO 2 - SEDE LEGALE

1. La sede legale e sociale dell'Associazione è stabilita presso il domicilio del Presidente Pro-Tempore e potrà essere variata per comprovate necessità con delibera del Comitato Esecutivo Nazionale.
2. L'Associazione può istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località.

ARTICOLO 3 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e la sua attività non è soggetta ad alcun vincolo politico o confessionale.
2. Scopi dell'Associazione sono:
 - a) promuovere le attività di sperimentazione e sostenere tutte le attività di assistenza alle comunicazioni Radio, anche congiunte, svolte dai propri aderenti, siano essi Radioamatori, CB, SWL, o semplici appassionati della Radio in senso esteso;
 - b) promuovere e sostenere tutte le attività di collaborazione nell'ambito delle radiocomunicazioni e sperimentazione radio, anche attraverso organismi da essa promossi e/o controllati;
 - c) costituire, in caso di emergenza e nel rispetto della Legge 266/1991, collegamento con le Pubbliche Amministrazioni - con finalità di solidarietà e volontariato prestati in modo personale spontaneo e gratuito - provvedendo ad assicurare i propri associati che prestano tali attività, secondo le modalità previste dall'art. 4 della Legge 266/1991;
 - d) promuovere l'unità di intenti e di collaborazione con le altre organizzazioni di categoria;
 - e) promuovere collaborazioni con le autorità ai fini del rafforzamento e miglioramento del servizio tecnico, della promozione dell'educazione all'uso della radio e dell'immagine della categoria;



A.R.S.

Amateur Radio Society Associazione Radiantistica Italiana Sperimentazione e RadioAssistenza

- f) promuovere e realizzare iniziative mirate alla qualificazione, formazione continua e specifica e aggiornamento tecnico dei propri aderenti e di altri soggetti che operano nello stesso ambito;
 - g) costituire rappresentanza dei propri aderenti nei confronti delle autorità di governo preposte e/o verso altri Enti, Istituzioni o Associazioni che erogano, in forme organizzate e ispettive, servizi per gli aderenti - attraverso la stipula di convenzioni, accordi o protocolli d'intesa - e la cura della loro applicazione
 - h) istituire apposite strutture interne, attivate con specifici regolamenti proposti dall'Esecutivo e approvati dall'Assemblea Nazionale, al fine di gestire i servizi associativi ;
 - i) fornire informazione agli aderenti anche attraverso l'attività editoriale;
3. Per la comunicazione e l'informazione agli aderenti, l'A.R.S. utilizza un proprio sito web e/o stipula apposita convenzione con testate indipendenti, anche telematiche.
 4. Per il raggiungimento degli scopi sopra elencati l'A.R.S. potrà avvalersi, previo nulla osta del Comitato Esecutivo Nazionale, anche dell'opera di professionisti esterni; potrà altresì ricercare sponsorizzazioni per la copertura delle spese, anche delegando tale ricerca a terzi.

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 5 - PRINCIPI DELL'ORGANIZZAZIONE

L'ordinamento dell'A.R.S. è ispirato ai seguenti principi:

1. L'iscrizione è volontaria.
2. La quota sociale annua è stabilita dal Comitato Esecutivo Nazionale.
3. Ogni aderente partecipa con uguale diritto, direttamente o mediante delega, alle attività associative.
4. Tutte le cariche, elettive o di nomina, sono gratuite, nei tempi e nei modi previsti dal presente Statuto.
5. In ogni organismo associativo è garantita a tutti gli aderenti la più ampia libertà di espressione e il diritto di sostenere qualsiasi opinione all'interno dell'Associazione, nel rispetto dei principi democratici.
6. I membri degli organi dell'A.R.S. eletti, nominati o designati alle rispettive cariche, hanno il dovere morale di valutare se la propria partecipazione ad attività di altre Associazioni, che operano negli stessi ambiti di cui agli scopi statutari dell'A.R.S. (art. 3), non sia in contrasto con le norme statutarie e, in tal caso, rappresentare immediatamente la situazione all'esecutivo. Le cariche associative in A.R.S. sono incompatibili con altre cariche ricoperte in altre Associazioni. Il Socio aderente al gruppo di Protezione Civile A.R.S. non può far parte di altri gruppi di Protezione Civile di altre Associazioni.



A.R.S.

Amateur Radio Society Associazione Radiantistica Italiana Sperimentazione e RadioAssistenza

ARTICOLO 6 - MEZZI ECONOMICI

L' A.R.S. svolge la propria attività attraverso le seguenti entrate:

- a) quote sociali e contributi volontari degli associati;
- b) contributi, eredità, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone fisiche e/o Enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati a sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) ricavato dall'organizzazione di manifestazioni;
- g) rimborsi derivanti da attività in convenzione;
- h) entrate derivanti da attività commerciali marginali;
- i) ogni altra entrata che incrementa l'attività sociale;
- j) rendite patrimoniali;
- k) rette e proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

ARTICOLO 7 - I SOCI

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età, anche minori purché autorizzati da chi esercita la patria potestà, italiani o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che condividano gli scopi dell'Associazione e che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le aspirazioni fondamentali che animano l'Associazione.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci è il Comitato Esecutivo Nazionale.
3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Esecutivo Nazionale, su domanda dell'aspirante Socio contenente le proprie complete generalità, professione, residenza ed espressa volontà di far parte dell'Associazione.
4. La domanda di iscrizione all'A.R.S. avviene tramite Web.
5. L'aspirante Socio viene reso edotto che in caso di ammissione il suo nominativo verrà inserito in apposito elenco tenuto nel rispetto delle norme di legge sul trattamento dei dati (L. 196/2003 e ss.mm.) e sarà tenuto a prestare il proprio consenso a tal fine.
6. All'atto dell'iscrizione è richiesta la sottoscrizione di una dichiarazione dalla quale emerga che il Socio non si trovi nella condizione di condannato, imputato o indagato per reati inerenti ad una qualsiasi delle attività previste dal codice delle telecomunicazioni o dal presente Statuto, e che non sussistono motivi di incompatibilità ai sensi delle norme ivi contenute.



A.R.S.

Amateur Radio Society Associazione Radiantistica Italiana Sperimentazione e RadioAssistenza

7. All'atto dell'ammissione il Socio s'impegna al versamento della quota sociale annuale, al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti emanati ed a comunicare senza ritardo eventuali sopraggiunte situazioni di incompatibilità.
8. La quota sociale è intrasmissibile e non è più rimborsabile trascorsi 30 giorni dalla data di iscrizione.

I soci si dividono in:

- **Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di Soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta a iscrizione, ma solo al pagamento della quota sociale.
 - **Soci ordinari:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di Socio dal Comitato Esecutivo Nazionale. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di Soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.
 - **Soci onorari:** sono insigniti di tale qualifica per volontà del Comitato Esecutivo Nazionale, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'Associazione o per la notorietà e la positiva immagine che, con la loro presenza, possono recare all'Associazione. I Soci onorari hanno diritto a partecipare alle Assemblee con diritto di voto, non corrispondono la quota sociale, ma possono versare quote volontarie o fare donazioni. I Soci onorari possono essere eletti a cariche associative.
9. Il numero dei Soci ordinari è illimitato.
 10. Le attività svolte dai Soci a favore dell'Associazione, per il raggiungimento dei fini sociali, sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.
 11. L'Associazione può in casi di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 8 - DIRITTI DEI SOCI

1. I Soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Tutti i Soci hanno i diritti d'informazione e di controllo nei limiti stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.
3. Tutti i Soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, rendiconti e registri dell'Associazione.
4. Tutti i Soci in regola con la quota sociale hanno diritto di voto.



A.R.S.

Amateur Radio Society Associazione Radiantistica Italiana Sperimentazione e RadioAssistenza

5. Tutti i Soci in regola con la quota sociale hanno diritto a partecipare alle Assemblee, presentare proposte, reclami o mozioni di sfiducia nei riguardi del Presidente o uno qualsiasi dei membri del Comitato Esecutivo Nazionale.

ART. 9 - DOVERI DEI SOCI

1. L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
2. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
3. Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

La qualifica di Socio si perde per uno dei seguenti motivi:

- **per recesso:** il recesso del Socio deve avvenire mediante comunicazione scritta, anche in forma telematica con prova di avvenuta ricezione, che deve essere inviata al Comitato Esecutivo Nazionale. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale esso è stato esercitato.
- **per esclusione:** l'esclusione del Socio è deliberata dal Comitato Esecutivo, su proposta di uno dei suoi membri o su richiesta del Collegio Arbitrale. Essa deve essere comunicata mediante lettera scritta o in forma telematica con prova di avvenuta ricezione allo stesso associato, insieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione, previa contestazione dei fatti, da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate, qualora ciò non avvenga in esecuzione di un lodo del Collegio Arbitrale. La contestazione ed il contraddittorio avverranno con scambi per via telematica. Sono motivo di esclusione i seguenti comportamenti:
 - a) mancata osservanza delle disposizioni dello Statuto oppure delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - b) mancato adempimento, senza giustificato motivo, degli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;
 - c) danneggiamento, in qualunque modo, dell'Associazione con il proprio comportamento;
 - d) perdita dei requisiti per l'appartenenza;
- **per decesso;**
- **per indegnità:** l'indegnità del Socio è deliberata dal Comitato Esecutivo Nazionale su proposta di uno dei suoi membri a fronte di gravi azioni o comportamenti, anche sotto il profilo omissivo, che offendano le istituzioni, le Leggi dello Stato, la morale pubblica, i principi cui l'Associazione si ispira, il buon nome o la dignità di altri Soci. Essa ha effetto immediato e verrà comunicata mediante lettera scritta o in forma telematica con prova di avvenuta ricezione.



A.R.S.

Amateur Radio Society Associazione Radiantistica Italiana Sperimentazione e RadioAssistenza

In casi di gravità ed urgenza, in presenza di gravi motivi ed in caso di violazione di norme dello Statuto, il Presidente, sentito il parere del Comitato Esecutivo Nazionale, potrà sospendere un Socio fino a 12 mesi in attesa delle definitive deliberazioni del Comitato Esecutivo Nazionale.

I Soci che cessano di appartenere all'Associazione per qualsiasi motivo, non possono richiedere la restituzione di alcuna somma ad alcun titolo versata, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 11 - ORGANI CENTRALI E PERIFERICI

1. Organi Centrali dell'A.R.S. sono:

- a) l'Assemblea Nazionale
- b) Il Comitato Esecutivo Nazionale.

2. Organi periferici dell'A.R.S. sono:

- a) I Circoli
- b) I Delegati

ORGANI CENTRALI

ARTICOLO 12 - L'ASSEMBLEA NAZIONALE

- 1. L'Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberativo ed è costituito da Soci o da delegati in rappresentanza dei Soci che, in occasione dell'Assemblea, devono essere preliminarmente incaricati.
- 2. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno ed è presieduta dal Presidente stesso, dal Presidente Onorario o da un suo delegato nominato tra i membri del Comitato Esecutivo Nazionale.
- 3. Gli avvisi di convocazione devono contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, e l'ordine del giorno da trattare.
- 4. L'avviso di convocazione, corredato dall'ordine del giorno dei lavori, deve essere inviato ai Soci di norma almeno 30 (trenta) giorni prima della data di inizio dell'Assemblea.
- 5. Qualora sia richiesto di inserire nell'Ordine del Giorno altri punti aventi carattere di urgenza, il Presidente potrà aggiungerli anche dopo l'invio dello stesso, in deroga a quanto previsto dal comma precedente.
- 6. L'Assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria.



A.R.S.

Amateur Radio Society Associazione Radiantistica Italiana Sperimentazione e RadioAssistenza

7. L'Assemblea Ordinaria ha il compito di:
 - a) definire le linee politiche e programmatiche complessive e determinare gli indirizzi generali di azione per il raggiungimento degli scopi sociali;
 - b) approvare i rendiconti;
 - c) deliberare in merito ad ogni altra questione non di competenza del Comitato Esecutivo Nazionale.
8. L'Assemblea Straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
 - b) deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione decidendo la destinazione dei fondi residui.
 - c) deliberare su tutti gli ordini del giorno di competenza dell'Assemblea Straordinaria.
9. L'Assemblea Straordinaria può essere convocata:
 - a) su deliberazione del Comitato Esecutivo Nazionale;
 - b) su richiesta di almeno 1/3 dei Soci.
7. Le Assemblee Ordinarie sono convocate dal Presidente validamente costituite:
 - a) in prima convocazione, con la presenza della metà +1 dei Soci aventi diritto al voto, in proprio o per delega conferita in conformità con il prescritto Regolamento;
 - b) in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero di Soci presenti o presenti per delega conferita in conformità con il prescritto Regolamento;
8. Le Assemblee Straordinarie sono validamente costituite con la presenza di almeno 3/4 dei Soci aventi diritto al voto, in proprio o per delega conferita in conformità con il prescritto Regolamento.
9. Le deliberazioni assembleari sono assunte di norma con voto palese a maggioranza della metà più uno dei presenti o dei delegati.

ARTICOLO 13 - IL COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE

1. Il Comitato Esecutivo Nazionale è l'organo amministrativo ed è composto da 5 (cinque) membri effettivi e 3 (tre) supplenti eletti mediante voto diretto degli aderenti all'Associazione effettuato anche per via telematica.
2. I membri del Comitato Esecutivo rimangono in carica 4 (quattro) anni, salvo sfiducia, e possono candidarsi ed essere rieletti.
3. Subito dopo l'elezione, il Comitato Esecutivo Nazionale, nomina al suo interno:
 - a) il Presidente;
 - b) il Vicepresidente;
 - c) il Segretario - Tesoriere;



A.R.S.

Amateur Radio Society Associazione Radiantistica Italiana Sperimentazione e RadioAssistenza

4. Il Comitato Esecutivo Nazionale:
 - a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
 - c) redige e presenta all'Assemblea il Rendiconto Economico;
 - d) ammette nuovi Soci;
 - e) assume i provvedimenti disciplinari di propria competenza o richiesti dal Collegio Arbitrale.
5. In caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive o di dimissioni o d'impedimento permanente o sfiducia di un membro deliberata dall'Assemblea, i rimanenti componenti del Comitato Esecutivo Nazionale procedono alla sua sostituzione con uno dei membri supplenti che resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato. Esaurite le sostituzioni si procede a indire nuove elezioni.

ARTICOLO 14 - IL PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale e giuridica dell'Associazione.
2. Esso resta in carica per tutta la durata del mandato salvo sfiducia Assembleare.
3. Esso svolge le seguenti funzioni:
 - a) è garante delle delibere dell'Assemblea;
 - b) convoca e di norma presiede l'Assemblea. In tale sede, in caso d'impedimento, è sostituito dal Vice Presidente, dal Presidente Onorario o da un consigliere del Comitato Esecutivo Nazionale;
 - c) convoca e presiede le riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale;
 - d) prende in caso di urgenza i provvedimenti cautelari di sospensione previsti all'art. 10 dello Statuto.

ARTICOLO 15 - IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente sostituisce pienamente il Presidente in caso d'impedimento e resta in carica come previsto per il Presidente.



A.R.S.

Amateur Radio Society Associazione Radiantistica Italiana Sperimentazione e RadioAssistenza

ARTICOLO 16 - IL PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente Onorario potrà essere nominato con delibera del Comitato Esecutivo Nazionale. Egli sarà individuato tra i Soci Onorari di cui all'art. 7 del presente Statuto come la persona che possa rappresentare con maggior prestigio i valori e le finalità cui l'Associazione è ispirata. Egli avrà funzioni di indirizzo generale e ispirerà il proprio operato ai principi dell'osservanza delle leggi e dello Statuto ed ai migliori valori del radiantismo internazionale. Egli partecipa con diritto di voto alle adunanze del Comitato Esecutivo Nazionale. Il Presidente Onorario non ha le facoltà di rappresentanza associativa che competono solo al Presidente ai sensi dell'art. 14.1 del presente Statuto, o al Vice Presidente in caso di impedimento.

ARTICOLO 17 - SEGRETARIO GENERALE TESORIERE

1. Il Segretario Generale-Tesoriere attua le decisioni prese dal Comitato Esecutivo Nazionale e gli indirizzi programmatici indicati dall'Assemblea. Egli resta in carica per la stessa durata prevista per il Presidente.

ARTICOLO 18 - FORMAZIONE DEL BILANCIO

1. L'Associazione deve redigere e aggiornare il Bilancio d'esercizio - Rendiconto Economico e Finanziario - e registrarvi ogni tipo di entrata. Di ogni entrata deve essere registrata e conservata, ai sensi di Legge, una documentazione scritta.
2. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
3. Entro il mese di aprile deve essere normalmente convocata l'Assemblea per approvare il Bilancio dell'anno precedente, discutere dell'ordine del giorno ed udire la relazione del Presidente.
4. Il Comitato Esecutivo Nazionale predispone le proposte di Bilancio che vengono sottoposte all'Assemblea Ordinaria o Straordinaria per la loro approvazione. Il Bilancio deve essere depositato nella sede dell'Associazione 15 (quindici) giorni prima dalla approvazione dell'Assemblea ed inviato ai Soci che ne facciano richiesta. All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

ARTICOLO 19 - IL COLLEGIO ARBITRALE

1. Il Collegio Arbitrale potrà essere chiamato ad esaminare ed a giudicare, in unico grado, escluso ogni ricorso alla giurisdizione ordinaria, tutte le controversie tra Soci, o tra Soci ed organi dell'Associazione, inerenti l'interpretazione o l'esecuzione del presente Statuto o gli obblighi da esso derivanti, ivi compresi i comportamenti da alcun Socio posti in essere ritenuti contrari allo Statuto, agli interessi, alla politica o ai principi ispiratori dell'Associazione.



A.R.S.

Amateur Radio Society Associazione Radiantistica Italiana Sperimentazione e RadioAssistenza

2. Esso è costituito da tre membri effettivi:
 - a) uno nominato per ciascuna delle parti in causa;
 - b) uno nominato dal Comitato Esecutivo Nazionale dell'Associazione.

Se scelti fra gli aderenti all'Associazione i membri dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) aver compiuto il 50° anno di età;
 - b) essere in possesso d'irreprensibile moralità comprovata nell'esercizio dell'attività professionale e associativa;
 - c) non aver riportato alcuna condanna e non essere imputato in giudizio per fatti inerenti all'attività specifica dell'Associazione;
3. Il Collegio nominerà al proprio interno un Presidente. Per l'istruttoria, il Collegio Arbitrale ha ampia autonomia, anche sotto il profilo della procedura, nel limite dell'osservanza del contraddittorio e della garanzia della difesa delle parti. L'arbitrato avrà natura irrituale e si svolgerà nella località prescelta dagli arbitri.
 4. Il Collegio Arbitrale avvierà la procedura arbitrale senza ritardo non appena il Collegio sarà formato. Qualora una delle parti non provveda alla nomina del proprio arbitro, questo sarà nominato dal Presidente dell'Associazione su istanza della parte interessata, nel termine di giorni 10 dalla richiesta scritta in tal senso. Il lodo arbitrale sarà depositato presso la Sede dell'Associazione entro 60 (sessanta) giorni dall'avvio della procedura arbitrale; esso verrà comunicato alle parti entro i 10 (dieci) giorni successivi.
 5. I provvedimenti disciplinari che il Collegio Arbitrale potrà pronunciare, e che il Comitato Esecutivo Nazionale sarà vincolato ad assumere nei confronti dell'associato, sono i seguenti:
 - a) la censura di una o ambedue le parti;
 - b) la sospensione per un massimo di 6 (sei) mesi;
 - c) l'esclusione di cui all'art. 10 del presente Statuto.
 6. Qualora il Collegio Arbitrale renda un lodo in materie diverse da quella disciplinare, la parte interessata potrà darvi esecuzione nelle forme di legge.

GLI ORGANI PERIFERICI

ARTICOLO 20 - I CIRCOLI

1. Gli aderenti all'Associazione che abbiano il proprio centro d'interessi in una particolare zona e/o che possano disporre di un locale idoneo a svolgere l'attività associativa, possono costituire un Circolo. Il Circolo assume l'acronimo dell'Associazione con l'aggiunta della località sede dello stesso.
2. Gli aderenti che si sono costituiti in Circolo nominano un Referente con il compito di coordinare l'attività dello stesso e fungere da interfaccia sia verso l'esecutivo che verso terzi.



A.R.S.

Amateur Radio Society Associazione Radiantistica Italiana Sperimentazione e RadioAssistenza

3. I Circoli cooperano per il miglior sviluppo dell'Associazione e per il conseguimento degli scopi sociali, implementando le direttive dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo Nazionale; nello stesso tempo rimandano al Comitato Esecutivo Nazionale tutte le informazioni inerenti alle attività svolte e alle proposte programmatiche.
4. I Circoli non possono assumere nei confronti dei terzi alcuna obbligazione in nome o per conto dell'Associazione, salvo casi particolari autorizzati dal Presidente previa occorrenza delibera del Comitato Esecutivo Nazionale e in forma scritta. Le loro iniziative, comportamenti o atti comunque posti in essere, anche sotto il profilo omissivo, non impegnano in alcun caso la responsabilità civile, amministrativa, penale o patrimoniale dell'Associazione, né quella del Presidente o di altri membri del Comitato Esecutivo Nazionale.
5. In occasione delle Assemblee i Circoli possono:
 - a) riunirsi per discutere gli argomenti oggetto dell'Assemblea;
 - b) eleggere e notificare le proprie decisioni ai Delegati.
6. La frequentazione e lo spostamento fra Circoli sono liberi.

ARTICOLO 21-DELEGATI

1. I Delegati partecipano alle Assemblee in ragione di tanti voti quanti sono i Soci rappresentati secondo le disposizioni dell'apposito Regolamento che, approvato dall'Assemblea, fa parte integrante del presente Statuto ai sensi dell'art. 23.
2. Essi riportano all'Assemblea le decisioni assunte dai Soci che rappresentano.
3. I Delegati non hanno diritto ad alcun compenso salvo eventuali rimborsi delle sole spese vive deliberati dal Comitato Esecutivo Nazionale e compatibilmente con le disponibilità economiche dell'Associazione.

ARTICOLO 22 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutti gli associati hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto, dei Regolamenti, e delle delibere sociali.
2. Attraverso il fatto della loro adesione al sodalizio, essi dichiarano di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti e di tutte le decisioni adottate dall'A.R.S. e dai suoi organi competenti, deferendo ogni eventuale controversia alla cognizione del Collegio Arbitrale previsto nel presente Statuto che avrà competenza nelle materie ivi indicate all'art. 19, e con piena rinuncia alla giurisdizione ordinaria. Il ricorso alla giurisdizione ordinaria determina l'immediata decadenza da Socio ed ogni azione comunque tesa all'elusione degli obblighi di cui al presente Statuto determina sanzioni disciplinari sino a quella dell'espulsione.



A.R.S.

**Amateur Radio Society
Associazione Radiantistica Italiana
Sperimentazione e RadioAssistenza**

ARTICOLO 22 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

ARTICOLO 23 - NORME FINALI

1. Quanto non previsto dal presente Statuto potrà essere regolato da apposite Norme Regolamentari o Attuative che l'Assemblea potrà approvare con riferimento a determinate tematiche o aree associative, salve in ogni caso le disposizioni del Codice Civile in materia di Associazioni.